Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 30 dicembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele. 3) Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1717.
Chiusura della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Assicurazioni sociali » di Napoli, e autorizzazione della gestione di stralcio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Assicurazioni sociali » con sede in Napoli;
Veduti il bilancio di chiusura della gestione liquidatrice al 31 agosto 1940-XVIII e la relazione illustrativa presentata dal liquidatore il 30 settembre detto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla chiusura della gestione liquidatrice ed alla contemporanea apertura di una gestione di stralcio per condurre a definizione i pochi affari tuttora pendenti, secondo la richiesta avanzata dal liquidatore;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il bilancio consuntivo al 31 agosto 1940-XVIII della liquidazione del Sindacato infortuni « Assicurazioni sociali » con sede in Napoli.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la liquidazione del Sindacato infortuni « Assicurazioni sociali » disposta col R. decreto 6 luglio 1933-XI, è dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

La gestione di stralcio derivante dalle risultanze del bilancio e dall'annessa relazione illustrativa è affidata allo stesso liquidatore Consigliere nazionale Antonio Limoncelli, che fornirà trimestralmente al Ministero delle corporazioni un riassunto della propria attività e, alla fine della gestione, trasmetterà il bilancio di chiusura per la relativa approvazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1718.
Chiusura a tutti gli effetti di legge della gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Cisalpino Adriatico » con sede in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, che detta le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933-XI, con il quale fu sciolto e messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Cisalpino Adriatico » con sede in Venezia;

Ritenuto che, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatrice, il liquidatore ha adempiuto alle disposizioni impartitegli relativamente alla destinazione del residuo attivo ed alla conservazione degli archivi e che pertanto la gestione stessa può ritenersi definitivamente esaurita;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge la gestione liquidatrice del Sindacato infortuni « Cisalpino Adriatico » con sede in Venezia, disposta con il Regio decreto 6 luglio 1933-XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1719.
Norme integrative degli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, contenente modificazioni all'ordinamento del personale coloniale, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1270;

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1935-XIII, n. 1574, relativo a modificazioni del ruolo del personale direttivo della Amministrazione coloniale, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 309;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 296;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, contenente modificazioni all'ordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601;

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, sul rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2037;

Vista la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, contenente modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 451, contenente norme modificative agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 451, si applicano anche per le promozioni dal grado 10° al grado 9° dei funzionari di Governo indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2037.

Agli effetti della valutazione dell'anzianità di servizio richiesta si terrà conto delle disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e nell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, nonchè delle riduzioni previste dalle disposizioni vigenti per le promozioni dal grado 11° al grado 10° nei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato, ma in tali casi le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo di Governo non potranno aver luogo se non sia stato prestato un minimo di due anni di servizio effettivo nel medesimo ruolo, compreso il periodo di volontariato.

Art. 2.

Qualora per effetto delle disposizioni di cui al comma 2° dell'articolo precedente le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo di Governo non abbiano luogo nell'ordine di anzianità del ruolo, esse sono conferite con riserva di anzianità nei confronti di coloro che non abbiano ancora i requisiti di anzianità richiesti per conseguire la promozione.

In tali casi vanno tenuti scoperti nel grado 9° tanti posti quanti sono i funzionari a cui favore è stata posta la detta riserva di anzianità.

Qualora le predette promozioni vengano effettuate ai sensi dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, il computo dei posti da lasciare vacanti nei gradi superiori al 9°, in osservanza al disposto del citato articolo, dovrà essere effettuato tenendo conto anche del numero dei funzionari a favore dei quali è costituita la riserva di anzianità.

Art. 3.

Il periodo previsto dall'art. 3 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 451, entro il quale l'anzianità di grado normalmente richiesta per le promozioni dal grado 8° al 7° del ruolo di Governo è ridotta alla metà, è prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge predetta.

Peraltro non potranno essere conferite promozioni in applicazione di tale proroga, se non a quei funzionari che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, nel ruolo di Governo, nei territori dell'Africa Italiana.

Art. 4.

L'art. 7 del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1020, modificato dall'art. 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 451, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado 8° (consigliere di Governo di 2ª classe) sono conferite mediante concorso per titoli speciali di servizio e per esame tra i primi segretari di Governo con sei anni di servizio complessivo di ruolo, compreso il periodo di volontariato, dei quali tre almeno nell'Africa Italiana.

Ai soli effetti del compimento del triennio di servizio nell'Africa Italiana è valido:

a) il servizio civile prestato nell'Africa Italiana alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa Italiana anteriormente all'assunzione nel ruolo di Governo;

b) il servizio prestato nell'Africa Italiana in qualità di ufficiale delle Forze armate, o anche di sottufficiale e militare di truppa, purchè volontario, prima dell'assunzione nel ruolo di Governo;

c) il servizio militare prestato nell'Africa Italiana quale richiamato, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quello di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

Il triennio di servizio nell'Africa Italiana è ridotto a favore dei funzionari:

1° che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero;

2° che, dai territori dell'Africa Italiana, siano stati richiamati alle armi nel Regno per periodi di durata non inferiore ad un mese, esclusi i richiami a domanda per motivi diversi da quelli di mobilitazione o di esigenze militari di carattere eccezionale.

La riduzione prevista dal comma precedente si applica nella stessa misura della durata del servizio militare effettivamente prestato e non potrà comunque essere superiore ad un periodo di mesi diciotto.

La promozione al grado 8° è conferita secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito assegnati dal Consiglio di amministrazione per i titoli speciali di servizio e dai punti di merito dell'esame.

Per essere compresi nella graduatoria occorre aver ottenuto nell'esame, le votazioni stabilite dal primo comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

La determinazione dei titoli speciali di servizio, delle modalità e dei programmi del concorso è fatta con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Agli effetti del computo e delle riduzioni dall'anzianità di servizio richiesta nel primo comma si applicano le disposizioni vigenti per l'ammissione agli esami di promozione al grado 8° di gruppo *A* dei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato. Però il periodo minimo di servizio nel medesimo ruolo è elevato a tre anni, tenuto conto anche del servizio di volontario ».

Art. 5.

La facoltà attribuita al Ministro per l'Africa Italiana dall'art. 9 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 1864, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2601, di disporre che anche le prove orali degli esami di concorso nei ruoli coloniali abbiano luogo presso i Governi dell'Africa Italiana, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1720.
Approvazione dello statuto della Fondazione « Luigi Tanari ».

N. 1720. R. decreto 6 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale viene approvato lo statuto della Fondazione « Luigi Tanari ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1721.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare un legato.

N. 1721. R. decreto 6 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare il legato di lire sterline 2000, disposto in suo favore dalla signora Ida Fabri di Antonio, in Baldovino, con testamento olografo in data 18 giugno 1932-X, per l'istituzione di una borsa annuale di perfezionamento da intitolarsi al nome del Senatore prof. Giacinto Viola.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1722.
Autorizzazione al Centro nazionale di studi sul Rinascimento in Firenze, ad accettare una donazione.

N. 1722. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Centro nazionale di studi sul Rinascimento in Firenze, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal Senatore conte Alessandro Contini Bonacossi con atto 15 giugno 1940-XVIII a rogito notaio Sandrucci di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *La Vittoria* alle parole: « dell'armatore Murani Pio con sede a S. Benedetto del Tronto » sono sostituite le altre: « degli armatori Marchegiani Tommaso e Murani Pio con sede a S. Benedetto del Tronto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 17 *Marina, foglio n.* 123. — VENTURA

(4907)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX.
Modificazioni al R. decreto 18 agosto 1940-XVIII relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Ben Hur,* alle parole: « degli armatori Fratelli Caruso, Francesco, Pasquale, Antonio di Vincenzo », sono sostituite le altre: « dell'armatore Caruso Francesco di Vincenzo ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 17 *Marina, foglio n.* 124. — VENTURA

(4908)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.
Conferma in carica di tre membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena e del presidente del Monte stesso.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il proprio decreto in data 1° febbraio 1939-XVII con il quale il Consigliere nazionale gr. uff. avv. Alfredo Bruchi fu confermato per il quadriennio in corso nella carica di presidente della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;
Veduti i propri decreti in data 12 ottobre 1939-XVII e 15 febbraio 1940-XVIII, con il quale il gr. uff. dott. Gaetano Balducci ed il cav. Mario Salani vennero rispettivamente nominati, per il quadriennio in corso, membri della Deputazione amministratrice del predetto istituto;
Veduto l'art. 11 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con proprio decreto in data 22 ottobre 1936-XIV, modificato con altro decreto in data 5 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

1) Il Consigliere nazionale cav. gr. cr. avv. Alfredo Bruchi, il gr. uff. dott. Gaetano Balducci ed il cav. Mario Salani sono confermati, per un quadriennio, nella carica di membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena.

2) Il Consigliere nazionale gr. uff. avv. Alfredo Bruchi è altresì confermato, per un quadriennio, nella carica di presidente del predetto istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4949)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto l'art. 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto dell'8 maggio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 maggio 1940-XVIII, n. 121;

Decreta:

I signori duca Gutierrez di Spadafora e comm. ing. Stefano Lo Presti sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1941-1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4951)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Nomina dei membri del Consiglio generale del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti gli articoli 6 e 13 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, approvato con proprio decreto dell'8 maggio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 maggio 1940-XVIII, n. 121;

Viste le deliberazioni dei Consigli provinciali delle Corporazioni, con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del predetto Banco;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è costituito per il triennio 1941-1943:

dal Sen. prof. Salvatore Di Marzo, presidente;

dai podestà dei comuni di Palermo, di Catania e di Messina;

dal preside della provincia di Palermo;

dai seguenti rappresentanti delle Provincie in cui il Banco di Sicilia ha una sede:

Agrigento, comm. prof. Calogero D'Andrea;
Caltanissetta, comm. Salvatore Gangitano;
Catania, cav. uff. Arturo Giorgianni;
Enna, comm. Giuseppe Greca Militello;
Genova, gr. uff. Mario Dall'Orso;
Messina, barone Carmelo Salleo;
Milano, Sen. gr. cr. cav. del lav. Beniamino Donzelli;
Palermo, cav. uff. Antonino Conigliaro;
Ragusa, cav. Giuseppe Giunta Musso;
Roma, cav. di gr. cr. avv. Antonello Caprino;
Siracusa, cav. uff. dott. Gaspare Conigliaro;
Torino, barone comm. dott. Cesare Vaginay D'Emarese;
Trapani, avv. Franco Barracco;
Trieste, comm. dott. ing. Ottaviano Ghetti;
Tripoli, Rodolfo Gadzinschi;
Venezia, gr. uff. dott. Carlo Ivancich;

dal direttore generale;

dal duca Gutierrez di Spadafora e dal comm. ing. Stefano Lo Presti, nominati, con proprio decreto di pari data, consiglieri di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4950)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX.

Conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1939-XVII - 1940-XVIII.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1939-40 della Cassa delle Ammende costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

È approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1939-40	L.	981.755,76
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1939-40	»	711.125,40
Eccedenza delle entrate sulle spese	L.	270.630,36
Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1939-XVII	L.	1.485.130,08
Aumento risultante dal conto patrimoniale	»	299.688,41
Consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1940-XVIII	L.	1.784.818,49

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num. dell'esercizio 1939-40	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1939-40	Somme introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — Entrate ordinarie		
	Categoria I. — *Entrate effettive*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	500.000 —	548.271,60
2	Versamenti per Grazia Sovrana	20.000 —	83.221,25
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	15.000 —	13.385 —
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	15.000 —	44.363,45
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	250.000 —	175.543,70
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	10.000 —	17.305 —
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	110.000 —	99.060,76
	Totale entrate ordinarie	920.000 —	981.150,76
	TITOLO II. — Entrate straordinarie		
	Categoria I. — *Entrate effettive*		
8	Entrate straordinarie diverse	10.000 —	605 —
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	930.000 —	981.755,76
	Categoria II. — *Movimento di capitali*		
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	(a) 89.800 —	89.726,40
	Partite che si compensano con la spesa		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	(b) 1.009.000 —	1.065.534,05

a) Somma inscritta con decreto interministeriale 30 giugno 1940-XVIII, n. 130918.
b) Comprese lire 600.000 per effetto del decreto interministeriale 18 gennaio 1940-XVIII, n. 132579 e lire 9000 per effetto del decreto interministeriale 30 giugno 1940-XVIII, n. 130918

Cassa delle Ammende

Num. dell'esercizio 1939-40	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1939-40	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I — Entrate ordinarie.		
	Categoria I. — *Entrate effettive*	920.000 —	981.150,76
	Totale del titolo I	920.000 —	981.150,76
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.		
	Categoria I. — *Entrate effettive*	10.000 —	605 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali*	89.800 —	89.726,40
	Totale del titolo II	99.800 —	90.331,40
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	1.019.800 —	1.071.482,16
	Partite che si compensano con la spesa	1.009.000 —	1.065.534,05
	Totale generale	2.028.800 —	2.137.016,21

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940

Num. dell'esercizio 1939-40	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1939-40	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	780.000 —	701.789,20
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	5.000 —	—
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	1.000 —	568,50
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	10.000 —	8.729,70
5	Spese casuali	500 —	—
6	Fondo di riserva per spese impreviste	123.500 —	—
	Totale della categoria I (Parte ordin.)	920.000 —	711.087,40
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
7	Spese straordinarie diverse	10.000 —	38 —
	Totale della categ. I (Parte ordin. e straord.)	930.000 —	711.125,40
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica	(a) 89.800 —	89.726,40
	Totale della categoria II	89.800 —	89.726,40
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.		
9	Restituzione e incameramento di depositi	(b) 1.009.000 —	1.008.911,49

(a) Somma inscritta con decreto interministeriale 30 giugno 1940-XVIII, n. 180918.
(b) Comprese lire 600.000 per effetto del decreto interministeriale 18 gennaio 1940-XVIII, n. 132579 e lire 9000 per effetto del decreto interministeriale 30 giugno 1940-XVIII, n. 180918.

Cassa delle Ammende

Num. dell'esercizio 1939-40	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1939-40	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	920.000 —	711.087,40
	Totale del titolo I	920.000 —	711.087,40
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	10.000 —	38 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	89.800 —	89.726,40
	Totale del titolo II	99.800 —	89.764,40
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.019.800 —	800.851,80
	Partite che si compensano con l'entrata	1.009.000 —	1.008.911,49
	TOTALE GENERALE	2.028.800 —	1.809.763,29

Conto patrimoniale per l'esercizio finanziario 1939-40

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	Consistenza al 1° luglio 1939	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1939-40		Consistenza al 30 giugno 1940
		in più	in meno	
ATTIVITÀ				
Titoli di rendita pubblica. . .	1.645.357,40	(a) 89.726,40 (b) 29,058.05	—	1.764.141,85
Depositi in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	1.011.389,32	(c) 2.047.289,81	1.809.763,29	1.248.915,84
	2.656.746,72	2.166.074,26	1.809.763,29	3.013.057,69
PASSIVITÀ				
Creditori per depositi cauzionali	1.171.616,64	1.065.534,05	1.008.911,49	1.228.239,20
Patrimonio netto .	1.485.130,08	1.100.540,21	800.851,80	1.784.818,49

(a) Investimento in titoli di consolidato 5% di cui al capitolo n. 8 del conto della spesa.
(b) Maggior valore dei titoli al 30 giugno 1940 in confronto di quello al 1° luglio 1939
(c) Dall'entrata complessiva di bilancio di L. 2.137.016,21 è stata dedotta la somma di L. 89.726,40 investita in titoli di rendita, perchè già inclusa nella consistenza al 1° luglio 1939.

N. B. — La presente pubblicazione sostituisce quella apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* in data 6 novembre 1940-XIX, n. 259.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della Società anonima italiana John R. Sofio, con sede a Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale la Società anonima italiana John R. Sofio, con sede a Milano, veniva sottoposta a sequestro ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario comm. Antonio Pirazzoli;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 15 ottobre 1940 con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima italiana John R. Sofio, con sede a Milano.

La Società stessa viene sottoposta a liquidazione ed il relativo incarico affidato allo stesso comm. Antonio Pirazzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1940-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della Società anonima Costruzioni Decauville, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Costruzioni Decauville, con sede in Genova, veniva sottoposta a sequestro, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario comm. avv. Remigio Girardi;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940-XVIII con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società anonima Costruzioni Decauville, con sede a Genova.

La Società stessa viene sottoposta a liquidazione ed il relativo incarico è conferito allo stesso comm. avv. Remigio Girardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Arturo Basquin conduttrice dell'Albergo Miramar di Bordighera.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Arturo Basquin conduttrice dell'Albergo Miramar di Bordighera, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Arturo Basquin conduttrice dell'Albergo Miramar di Bordighera, con sede a Bordighera, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale della riserva Carlo De Ambrosi.
È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4923)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Emilio Clemot, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Emilio Clemot, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Emilio Clemot, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Baldassarre Gambino.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4888)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Ditta Giorgio Champignoux, con sede ad Arona, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Giorgio Champignoux, con sede in Arona, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Giorgio Champignoux, con sede ad Arona, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. Stanislao Fella.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Ditta Tedeschi e Grenard di Vogogna, con sede a Vogogna (Novara), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Tedeschi e Grenard di Vogogna si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Tedeschi e Grenard di Vogogna, con sede a Vogogna (Novara), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Luigi Antonio Farina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4882)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Generale di Assicurazioni, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Generale di Assicurazioni, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Generale di Assicurazioni, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. avv. Ugo Rocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Creazioni Walt Disney, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Creazioni Walt Disney, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Creazioni Walt Disney, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Edgardo Villa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società Zucchi Antonietta vedova Boelet e Boelet Arlette Ivonne, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Zucchi Antonietta ved. Boelet e Boelet Arlette Ivonne, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Zucchi Antonietta ved. Boelet e Boelet Arlette Ivonne, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il comm. dott. Giorgio Peretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4881)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1940-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Coca Cola, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Coca Cola, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale stato di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Coca Cola, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Otello Scaglioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.

Approvazione del bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1939-XVII, che ha approvato il progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Venezia;

Vista la relazione del liquidatore cav. Enrico Brunetti circa l'attuazione del progetto medesimo;

Considerato che le attività patrimoniali suddette sono state, in effetti, distribuite in modo conforme al progetto;

Tenute presenti le norme sancite dal Codice di commercio in materia di liquidazione di Società;

Determina:

Si approva il bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Venezia, allegato al presente decreto e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

Bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Venezia

ENTRATA

1) Fondo di riserva come da libretto Cassa risparmio di Venezia n. 58545	L. 2.679,10
2) Fondo riserva parziale presso Consiglio provinciale corporazioni	» 492,70
3) Realizzazione in contanti della cartella di prestito Littorio n. 348807 del valore nominale di L. 1000	» 935 —
4) Realizzazione in contanti della cartella di prestito Littorio n. 099714 del valore nominale di L. 500	» 467 —
5) Libretto Cassa risparmio Venezia n. 29134	» 724 —
6) Ricavo vendita attrezzi e mobili	» 9.000 —
7) Interessi maturati sulle cartelle di prestito del Littorio	» 75 —
8) Interessi maturati sul libretto di cui al n. 1	» 85,50
9) Interessi maturati sul libretto di cui al n. 5	» 62,20
10) Recupero eccedenza premio Assicurazione infortuni lavoro	» 187,25
Totale	L. 14.708,55

USCITA

1) Per uso gru, pagato al Provv.to del Porto		L. 224,40
2) Alla S.A. Infortuni, per Assicurazioni		» 179,60
3) Spese di liquidazione (postali, bollo, ecc.)		» 37,30
4) Al liquidatore cav. Enrico Brunetti		» 800 —
5) All'esattoria comunale Venezia, per imposta di R. M.		» 12.994,70
6) Ai quattordici facchini costituenti la carovana alla data dello scioglimento, e cioè:		
1. Cavaldoro Giuseppe di Giuseppe	L. 33.80	
2. Dabalà Luigi fu Giovanni	» 33,75	
3. Fontana Giuseppe di Emilio	» 33,75	
4. Giusto Umberto fu Giovanni	» 33,75	
5. Giusto Antonio fu Giovanni	» 33,75	
6. Molin Amelio fu Francesco	» 33,75	
7. Scarpa Giuseppe fu Giuseppe	» 33,75	
8. Scarpa Vittorio fu Giuseppe	» 33,75	
9. Tabacco Umberto fu Gesione	» 33,75	
10. Toppoli Giulio fu Benedetto	» 33,75	
11. Torrenin Francesco fu Daniele	» 33,75	
12. Zacca Agostino di Lorenzo	» 33,75	
13. Zacca Emilio di Lorenzo	» 33,75	
14. Zenello Benvenuto fu Domenico	» 33,75	
		» 472.55
Totale		L. 14.708,55

Addì, 22 marzo 1940-XVIII

Il liquidatore: E. BRUNETTI

(4952)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1940-XIX.
Calendario venatorio per l'anno 1941-XIX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sentiti i Comitati provinciali nonchè il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1941-XIX, fermo restando quanto disposto col decreto Ministeriale 23 luglio 1940-XVIII per la caccia al cervo, al daino, al cinghiale e ai maschi dei fagiani in riserva, si osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Eccetto che nella zona delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, alle allodole, ai passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza e alla ghiandaia fino al 30 marzo e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri fino al 21 aprile 1941-XIX. L'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a 3 centimetri di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia, è consentita fino al 30 marzo predetto.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio.

Art. 3.

Nelle provincie di Teramo, Pescara, Chieti (Comp. VIII), Campobasso (Comp. XIV), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. IX) Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. XV), Potenza (Comp. XIV), Littoria, Roma, Viterbo (Comp. XIII), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. X), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani (Compartimento XVI) entro il limite di m. 1000 dall'orlo interno dell'arenile è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora dal 15 aprile al 20 maggio, escluse, peraltro, le località in stato di coltura e quelle ove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale caccia arrechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nel compartimento della Sicilia il suddetto limite di m. 1000 parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Art. 4.

Nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno (Comp. IV), Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Zara (Comp. VI) — esclusi i territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto — ove ricorrano gli estremi previsti dall'ultimo comma dell'art. 43 del predetto testo unico, il commissario ministeriale può consentire la caccia ai palmipedi e ai trampolieri fino al 31 marzo 1941-XIX, limitatamente alle località nelle quali l'esercizio venatorio non riesca dannoso alla selvaggina stanziale protetta.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(4929)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Boscone, Cusani e Mezzano (Piacenza), della estensione di ettari 1200;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 28 luglio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1940-XIX

(4928) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento nella zona di S. Maria (Pesaro).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di S. Maria (Pesaro), della estensione di ettari ottocentoventi;
Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 25 agosto 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del testo unico suddetto;
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pesaro;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1940-XIX

(4927) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona di Monte Pellerone (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Monte Pellerone (Piacenza), della estensione di ettari 1300;
Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 21 luglio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;
Ritenuta l'opportunità di permettere in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1940-XIX

(4926) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona del torrente Trebbia (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona del Torrente Trebbia (Piacenza), dell'estensione di ettari 2800;
Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 2 settembre 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;
Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1940-XIX

(4925) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1940-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona dei fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle » siti in comune di Alseno (Piacenza).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qual-

siasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40 sui fondi denominati « Latifondo di Chiaravalle », siti in comune di Alseno (Piacenza), della estensione di ettari 1056;

Considerato che detti fondi s'intendono trasformati in zona di ripopolamento e cattura fino al 22 luglio 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Piacenza è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1940-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(4924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione al liquidatore della Cooperativa Anonima Società Edilizia « C.A.S.E. » a stipulare atti pubblici

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 dicembre 1940, il Regio liquidatore della Cooperativa Anonima Società Edilizia « C.A.S.E. », con sede in Napoli, gr. uff. avv. Carlo Minozzi, è autorizzato a stipulare gli atti pubblici necessari per il formale trasferimento della proprietà degli appartamenti ad alcuni soci che risultano acquirenti in base a scritture private anteriori alla pubblicazione del decreto Reale di messa in liquidazione coatta della Cooperativa.

(4940)

Autorizzazione al liquidatore della Cooperativa Anonima Società Edilizia « C.A.S.E. » di Napoli a procedere all'ultimazione delle fabbriche incomplete.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 6 dicembre 1940, il Regio liquidatore della Cooperativa Anonima Società Edilizia «C.A.S.E.», con sede in Napoli, gr. uff. avv. Carlo Minozzi, è autorizzato, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, a procedere all'ultimazione delle fabbriche incomplete dell'isolato *D* al Vomero via 51, ed a riattivare, per il finanziamento di tali lavori, l'apertura di credito edilizio già concessa dalla Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli con rogito 29 maggio 1934 per notaio Ciampi.

(4941)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale « Tomaselli-Castrozze » in comune di Strigno, provincia di Trento.

Con R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, n. 4154, è stato costituito, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale « Tomaselli-Castrozze » in comune di Strigno, provincia di Trento.

(4913)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Cavo Comasino con sede in Castelleone, provincia di Cremona

Con R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre successivo, al registro n. 21, foglio n. 39, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Cavo Comasino » con sede in Castelleone, provincia di Cremona.

(4914)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 dicembre 1940-XIX - N. 265

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) dal 2/11/1940-XIX	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	76,10
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,375
Id. 5,00% (1935)	95,15
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id. 5,00% (1936)	96,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,225
Buoni novennali 5% - scadenza 1941	100,35
Id. Id. 4% Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	95,725
Id. Id. 5% Id. 1944	98,875
Id. Id. 5% Id. 1949	100 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche dell'Accordo concernente l'estensione dei Trattati ed Accordi italo-portoghesi al Regno d'Albania

Addì 19 dicembre 1940-XIX, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo concernente l'estensione dei Trattati ed Accordi italo-portoghesi al Regno d'Albania, stipulato in Lisbona, fra l'Italia e il Portogallo il 19 dicembre 1939.

Detto Accordo è del seguente tenore:

« Il Governo Italiano, in nome dell'Unione doganale italo-albanese, ed il Governo Portoghese hanno convenuto che i Trattati e gli Accordi seguenti, in vigore tra i due Paesi, siano estesi al Regno d'Albania:

1) Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo firmato a Lisbona il 4 agosto 1934 e gli Atti annessi.

2) Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra i due Paesi firmato a Roma il 21 dicembre 1936.

3) Accordo commerciale tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo firmato a Roma il 21 dicembre 1936.

« Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma; esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

« Le Parti contraenti hanno convenuto comunque di farlo entrare in vigore, a titolo provvisorio, a partire dalla data della sua firma.

« Fatto a Lisbona, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 19 dicembre 1939.

OLIVEIRA SALAZAR
G. MAMELI
D. AGOSTINO ».

(4945)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Cento (Ferrara) ad assumere le attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, in liquidazione, con sede in Sant'Agostino (Ferrara), e ad aprire uno sportello in quest'ultima località.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione assunta in data 25 novembre 1940-XIX, previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza, dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede in Sant'Agostino (Ferrara), in ordine alla cessione alla Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), delle attività e delle passività dell'azienda;

Veduta la deliberazione assunta in data 16 novembre 1940-XIX dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cento;

Ritenuto che con l'accennata cessione si viene ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Agostino, con sede in Sant'Agostino (Ferrara), in liquidazione coattiva, quali risultano dalle deliberazioni indicate nelle premesse, nonchè l'apertura in Sant'Agostino di uno sportello della Cassa di risparmio di Cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4915)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, in liquidazione, con sede in Grotte di Castro (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, con sede nel comune di Grotte di Castro (Viterbo), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 25 ottobre 1938-XVI, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei membri del predetto Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori rag. Armando Vizzardelli fu Rodolfo, rag. Angelo Biagioli fu Domenico e Filippo Ruspantini fu Lorenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa di prestiti di Grotte di Castro, in liquidazione, avente sede nel comune di Grotte di Castro (Viterbo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4937)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia), Rionero in Vulture (Potenza), Castelsaraceno (Potenza), Trecchina (Potenza) e Colorno (Parma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Adolfo Fabbri fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia);

Giacomo Larotonda fu Donato per la Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza);

Giacomo De Mare fu Rocco per la Cassa comunale di credito agrario di Castelsaraceno (Potenza);

Biagio Roberto fu Michele per la Cassa comunale di credito agrario di Trecchina (Potenza);

Cav. Giuseppe Rondani per la Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4936)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1939-XVII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 30 posti di disegnatore in prova (gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice nominata con il citato decreto Ministeriale 28 agosto 1939;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 30 posti di disegnatore in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, indetto con decreto Ministeriale 28 agosto 1939-XVII.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Tognetti Dino	8,125	9 —	17,125
2	Guzzo Francesco	7,875	9 —	16,875
3	Mantovani Angelo	8,125	8 —	16,125
4	Mosciano Francesco	8,500	7,500	16 —
5	Cimino Antonio	7,875	8,100	15,975
6	Genchi Gaetano	7,375	8,500	15,875
7	Bertoni Sisto	7,625	8 —	15,625
8	Coli Osvaldo	7,375	8,200	15,575
9	La Gioia Francesco di Michele	7,500	8 —	15,500
10	Merante Alfonso	7,125	8,350	15,475
11	Gloria Sebastiano	7,375	8 —	15,375
12	Bertone Dionisio	8,250	7,100	15,350
13	Mancuso Nicola	7,500	7,750	15,250
14	Alessi Salvatore	7,375	7,850	15,225
15	Ricca Francesco	7,375	7,750	15,125
16	De Pascale Arturo	7,250	7,750	15 —
17	Stoppani Paolo	7,375	7,500	14,875
18	Paruscio Antonio	7 —	7,600	14,600
19	Ottonello Ernesto	7,500	7 —	14,500
20	Bondì Melchiorre	7,125	7,350	14,475
21	Marchi Pompeo	7,250	7,200	14,450
22	Bianchi Virgilio	7,500	6,900	14,400
23	Barsanti Silvio	7,250	7,100	14,350
24	Cuomo Giuseppe	7 —	7,300	14,300
25	Della Sala Domenico	7 —	7,250	14,250
26	Valenti Giulio	7,625	6,600	14,225
27	Mottura Lorenzo	7 —	7,100	14,100
28	Lastrucci Ruggero	7 —	7,050	14,050
29	Berti Adelino	7 —	7 —	14 —
30	Casalbore Antonio, v. fascista	7 —	6,750	13,750
31	Pozzolini Cesare, ex comb. invalido.	7 —	6,500	13,500
32	Pardo Giuseppe, v. fascista	7,250	6,150	13,400
33	Magrini Lorenzo	7 —	6,350	13,350
34	Di Lucrezia Lorenzo	7 —	6,300	13,300
35	Briatore Giuseppe, ex combattente.	7 —	6,250	13,250
36	Naya Giuseppe	7 —	6,200	13,200
37	Smacchia Crociano, ex combattente.	7 —	6,150	13,150
38	Manocchio Giovanni	7 —	6,100	13,100
39	Manca Albino Mario	7 —	6 —	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine sottoindicato:

1. Tognetti Dino
2. Guzzo Francesco
3. Mantovani Angelo
4. Mosciano Francesco
5. Cimino Antonio
6. Genchi Gaetano
7. Bertoni Sisto
8. Coli Osvaldo
9. La Gioia Francesco di Michele
10. Merante Alfonso
11. Gloria Sebastiano
12. Bertoni Dionisio
13. Mancuso Nicola
14. Alessi Salvatore
15. Ricca Francesco
16. De Pascale Arturo
17. Stoppani Paolo
18. Paruscio Antonio
19. Ottonello Ernesto
20. Bondì Melchiorre
21. Marchi Pompeo
22. Bianchi Virgilio
23. Barsanti Silvio
24. Cuomo Giuseppe
25. Della Sala Domenico
26. Casalbore Antonio, vecchio fascista
27. Pozzolini Cesare, ex combattente invalido
28. Pardo Giuseppe, vecchio fascista
29. Briatore Giuseppe, ex combattente
30. Smacchia Crociano, ex combatente

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Valenti Giulio
2. Mottura Lorenzo
3. Lastrucci Ruggero
4. Berti Adelino
5. Magrini Lorenzo
6. Di Lucrezia Lorenzo
7. Naya Giuseppe
8. Manocchio Giovanni
9. Mancia Albino Mario

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4946)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.